

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1901

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

e dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 2989)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 2002*

—————

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il
Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il
Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla
cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a
Roma il 23 marzo 1998

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso Memorandum.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.350 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

**IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

ED

**IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

**Memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana ed
il Ministero della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto
sulla cooperazione nel settore della Difesa**

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto, da qui in avanti denominati "Parti",

- desiderosi di rafforzare e consolidare la loro cooperazione nel settore della Difesa;
- intenzionati ad intensificare la cooperazione al fine di migliorare le rispettive capacità militari, addestrative, tecnologiche ed industriali;

hanno deciso di stipulare il presente Accordo convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione non potranno mai contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonché agli impegni assunti in ambito internazionale e alle rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 1

Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nel settore della Difesa, attraverso:

- a. organizzazione ed attuazione di attività addestrative fino a livello battaglione con armi combinate o forze speciali a partire dal 1998 e di programmi che interessano le Forze Armate.
- b. ricerca di un regolare flusso d'informazioni di mutuo interesse sui temi di difesa;
- c. scambio di personale per frequenza corsi e di osservatori in esercitazioni nazionali;
- d. scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali;
- e. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione tra i rispettivi Istituti di formazione (Centro Militare Studi Strategici, Nasser Academy, Scuole di Guerra, Istituti Geografici, Scuole Militari);
- f. scambio di informazioni e di documentazione nel campo cartografico;
- g. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica;
- h. sostegno ed iniziative tendenti a promuovere tra Società produttrici e tra queste e gli organi Governativi dei due Paesi, la cooperazione industriale;

- i. fornitura, se richiesta ed a titolo oneroso a carico del richiedente, di servizi di "Assicurazione di Qualità" da parte del Ministero della Difesa Italiana per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo.
Le modalità, attraverso le quali tali servizi potranno essere richiesti e forniti, saranno definite di volta in volta tra le Parti;
- j. impiego delle risorse scientifiche, tecniche, industriali e finanziarie di entrambe i Paesi, al fine di sviluppare, produrre e modificare equipaggiamenti destinati a soddisfare esigenze delle Forze Armate di entrambe i Paesi e, se necessario, quelle di un Paese terzo d'interesse comune;
- k. approvvigionamento di equipaggiamenti militari di reciproca preferenza disponibili nei rispettivi Paesi, anche tramite Accordi diretti con le industrie nazionali di entrambi i Paesi, inteso che ogni approvvigionamento sia effettuato in base al presente accordo;
- l. sviluppo di programmi per lo scambio di scienziati e tecnici al fine di soddisfare esigenze di reciproco interesse delle due Forze Armate e di svolgere attività di ricerca e sviluppo riguardanti gli equipaggiamenti militari e i relativi servizi.

ARTICOLO 2

- a. Le attività di carattere tecnico-militare saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa che daranno vita ad un Gruppo Misto con i compiti di stimolare e sviluppare la cooperazione nei settori operativo, dell'addestramento e dello scambio del personale, dell'insegnamento militare e scientifico, editoriale, stampa, radio-televisione, sportivo, culturale-artistico.
Il Gruppo Misto si riunirà, di massima, annualmente ed a rotazione nelle rispettive Capitali e, qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici colloqui bilaterali sempre a livello Stati Maggiori per la Difesa. Le norme che disciplinano le attività di cui sopra sono contenute nell'Annesso "A", parte integrante del presente Accordo.
- b. Per le attività di carattere tecnico-amministrativo viene inoltre istituito un Comitato Misto composto da rappresentanti delle due Parti, incaricato di:
- valutare e promuovere in generale la cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi;
 - esaminare, per le attività di competenza, i problemi importanti e le divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proporre soluzioni adeguate.

Se necessario, il Comitato potrà farsi aiutare da esperti. Il Comitato si riunirà nell'uno o nell'altro Paese annualmente in date che saranno fissate di comune accordo.

In generale esso svolgerà le seguenti funzioni:

- individuare e definire i settori di possibile collaborazione;

- rafforzare le attività, i rapporti, le forniture e/o gli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre;
- definire l'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;
- sottoporre all'esame delle rispettive Autorità nazionali eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

ARTICOLO 3

- a. Le Parti informeranno gli Enti interessati, nella propria sfera di competenza, del contenuto del presente Accordo e stabiliranno regole interne per facilitarne l'attuazione.
- b. Ciascuna Parte interporrà i propri buoni uffici affinché le Società/Enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo.
- c. In conformità delle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assisterà i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di forniture e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 4

- a. Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.
- b. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni.
- c. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO

- d. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.
- e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.
- f. Le visite di cittadini di una delle due Parti ad Agenzie e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali, 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile del Paese da visitare.

Le richieste dovranno contenere i dati di identità completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonché l'oggetto e lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso alle informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stato favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.

ARTICOLO 5

Il presente Accordo potrà essere integrato da successivi Protocolli o Memoranda of Understanding concernenti aspetti specifici della collaborazione del settore addestrativo-operativo ed in quello dei materiali per la difesa fra i due Paesi. Programmi di cooperazione di notevole impegno potranno essere regolati da specifiche intese basate sui principi generali di questo Accordo.

ARTICOLO 6

Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione della controversia nell'ambito del Gruppo Misto o del Comitato Misto, secondo la materia o successivamente, se necessario, attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 7

- a. Il presente Accordo non contiene ciò che può essere interpretato come contrastante sulle relazioni di cooperazione con gli altri Stati e/o organizzazioni Internazionali.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore, ed avrà durata di dieci anni, con facoltà di denuncia su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi. .

2. In caso di denuncia del presente Accordo, quanto previsto nel settore addestrativo-operativo e dei materiali, eventualmente in corso a quella data, avrà esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'Art. 4.
3. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti per scambio di note.

Fatto a Roma il 23 Marzo 1998 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Araba e Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo inglese.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

Il Ministro della Difesa della Repubblica
Italiana

Il Comandante in Capo delle Forze Armate,
Ministro della Difesa e della Produzione
Militare della Repubblica Araba d'Egitto

On. Beniamino ANDREATTA

On. Field Marshal Hussein TANTAWI



ANNESSE "A"

**NORME TECNICHE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BILATERALI
NEI SETTORI OPERATIVO/ADESTRATIVO, TRA I REPARTI/PERSONALE
DELLE FORZE ARMATE ITALIANE ED EGIZIANE****ARTICOLO 1****- Generalità -**

Le Forze Armate italiane ed egiziane - di seguito indicate con il termine "Parti" - attueranno programmi di attività bilaterale, allo scopo di confrontare i metodi usati nell'addestramento, scambiare le esperienze e creare legami di amicizia tra il proprio personale, incrementare la cooperazione nel settore operativo ed in quello dell'addestramento. I programmi interesseranno lo scambio di personale nelle attività addestrative, nell'insegnamento militare e scientifico, nelle manifestazioni sportive e culturali-artistiche nonché nello scambio di materiale - a carattere militare - nel campo editoriale, della stampa e della radio - televisione.

ARTICOLO 2**- Elementi organizzativi e requisiti -**

1. Gli Stati Maggiori di F.A. delle due Parti, concorderanno, preferibilmente di anno in anno, attraverso i rispettivi Addetti Militari, gli elementi organizzativi riferiti alle attività da effettuare. In particolare, nel settore operativo/addestrativo, definiranno:
 - il tipo di attività da effettuare (esercitazioni terrestri, navali, aeree, esercitazioni aeronavali od aeroterrestri, rischieramenti/scambi di Reparti/Unità a scopo addestrativo, utilizzo di poligoni con munizioni reali e da esercitazione, etc.);
 - il livello, il numero ed il tipo dei Reparti/Unità nonché del personale (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e dei mezzi interessati alle esercitazioni, agli scambi o ai vari corsi;
 - i programmi, il periodo di svolgimento e le aree di esercitazione interessate;
 - le modalità ed i settori in cui è possibile che gli oneri, connessi con lo svolgimento delle varie attività, vengano assunti da una delle due Parti nel rispetto del criterio della reciprocità,

nell'intesa che ciascuna delle Parti possa non dar seguito a talune attività, già definite, per motivi di forza maggiore, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

segue ANNESSO "A"

2. In particolare, il personale avviato alla frequenza dei corsi dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti ai frequentatori della Nazione ospitante. L'accertamento del possesso di tali requisiti è responsabilità della Parte che invia i frequentatori.

ARTICOLO 3

- Regolamenti di servizio e direttive -

1. Il personale partecipante alle attività di cui ai precedenti ARTICOLI 1 e 2 dovrà attenersi alle norme ed alle direttive dello Stato ospitante applicabili nelle varie circostanze e compatibili con le leggi e le norme del Paese di appartenenza. Dovrà, altresì, astenersi da ogni attività che esuli da quelle sancite dal presente accordo e da ogni attività politica nel Paese ospitante.
2. Non saranno applicati provvedimenti disciplinari che privino della libertà personale i militari ospiti.
In caso di gravi infrazioni disciplinari, tuttavia, previo accordo tra le Parti, l'interessato farà immediato rientro in Patria a spese del Paese di appartenenza.
3. Durante il soggiorno nel Paese ospitante rimarranno valide le regolamentazioni nazionali sulle uniformi.

ARTICOLO 4

- Sicurezza -

1. Il personale ammesso alle attività di cui ai precedenti ARTICOLI 1 e 2 dovrà sottostare a tutte le norme vigenti nel Paese ospitante in materia di sicurezza. L'accesso ad argomenti classificati sarà regolato dalle norme di sicurezza e di divulgazione di entrambi gli Stati e, per quanto applicabili, saranno seguiti anche gli accordi internazionali validi in materia.
2. Ciascuna delle due Parti si riserva la facoltà - nel rispetto della propria normativa - di tutelare la sicurezza di aree riservate.

ARTICOLO 5

- Aspetti organizzativi -

1. I Reparti/Unità ospiti, qualora non impegnati specificatamente in attività operative/addestrative concordemente predeterminate, parteciperanno, ove possibile, ai normali addestramenti dell'Ente ospitante.

segue ANNESSO A

2. Il Comandante del Reparto/Unità ospitante è responsabile della organizzazione ed esecuzione di attività comuni nonché del coordinamento delle attività addestrative.
3. Il personale ammesso alla frequenza di corsi sarà sottoposto all'autorità di gestione e controllo del Comandante dell'Istituto o di un responsabile ad esso equivalente.
4. Al di fuori del servizio è auspicabile l'utilizzazione di tutte le occasioni utili per intensificare e migliorare la conoscenza reciproca ed i rapporti di amicizia esistenti tra i due Stati, tramite la partecipazione ad attività socio-ricreative.
5. L'elenco delle armi, dei materiali e degli equipaggiamenti al seguito del personale, da utilizzare nelle esercitazioni/scambi, dovrà essere comunicato al Paese ospitante, inviando la relativa richiesta di esenzione doganale secondo la vigente normativa nazionale della Parte ospitante.

ARTICOLO 6

- Esigenze linguistiche -

1. Il personale partecipante alle varie attività/scambi dovrà comprendere, possibilmente, militari con sufficiente conoscenza della lingua inglese e, auspicabilmente, anche della lingua del Paese ospitante. La Parte ospitante, inoltre, metterà a disposizione del Reparto/Unità ospite e nella misura necessaria per un agevole svolgimento dell'attività, personale militare ottimo conoscitore della lingua inglese e, qualora disponibile, anche di quella del Paese ospite.
2. La frequenza di corsi in entrambi i Paesi è subordinata ad un'adeguata conoscenza della lingua utilizzata per lo svolgimento degli stessi.
3. Per quanto possibile verranno organizzati appositi corsi, in ITALIA o in EGITTO, per l'insegnamento della lingua Italiana ed Araba, con oneri a carico dello Stato Maggiore della Difesa italiano per quanto concerne i soli corsi di lingua Italiana.

ARTICOLO 7

- Proscioglimento dalla frequenza di corsi e rimpatrio -

La parte ospitante ha l'autorità di dimettere dal corso i frequentatori che si dimostrassero non in possesso dei requisiti richiesti e/o delle qualifiche previste. Gli oneri finanziari connessi con il rimpatrio del personale dimesso dalla frequenza del corso saranno assunti dal Paese di appartenenza.

segue ANNESSO "A"

ARTICOLO 8**- Alloggiamento -**

I Reparti/Unità ospiti, così come i singoli partecipanti alle attività, saranno alloggiati a titolo gratuito presso l'Ente ospitante. Gli Ufficiali ed i Sottufficiali potranno essere alloggiati al di fuori delle strutture militari, se necessario, in relazione a difficoltà di carattere logistico ovvero su richiesta del Reparto/Unità ospite. In tale caso l'Ente ospitante fornirà la massima assistenza per il reperimento delle sistemazioni alberghiere necessarie e le spese risultanti saranno a carico dei singoli o del Reparto/Unità ospite in conformità con la rispettiva regolamentazione amministrativa nazionale.

ARTICOLO 9**- Sussistenza -**

1. Al Reparto/Unità ospiti, così come ai singoli partecipanti alle attività, sarà, di massima, assicurato lo stesso trattamento previsto per il personale di grado corrispondente all'Ente ospitante.

In particolare, per quanto attiene al pagamento del vitto:

- nei casi in cui lo scambio bilaterale sia di reparti di pari entità numerica, sarà a carico della Nazione ospitante;
- negli altri casi, sarà a carico della Nazione ospite che provvederà al rimborso tramite il competente Addetto Militare;
- in occasione dei corsi, sarà a carico dei frequentatori.

2. Le norme suesposte sono, tuttavia, da verificare congiuntamente tra le Parti, tenendo sempre presente il criterio della reciprocità.

ARTICOLO 10**- Oneri per i corsi -**

Gli oneri, da definire per i singoli corsi, saranno:

- in forma parzialmente gratuita per quelli a carattere di reciprocità;
- a carico della Parte ospite, per quelli a carattere di non reciprocità, il cui rimborso sarà effettuato tramite il competente Addetto Militare.

segue ANNESSO "A"

ARTICOLO 11

- Agevolazioni -

Al personale partecipante alle attività/scambi sarà consentito l'accesso agli impianti ricreativi (circoli, sale convegno, mense, impianti sportivi, ecc.) secondo le disposizioni in materia emanate dal Paese ospitante e, solitamente, valida per gli equivalenti in grado e funzione.

ARTICOLO 12

- Assistenza Sanitaria -

Il personale partecipante alle attività/scambi potrà fruire, a scelta, di assistenza sanitaria presso Istituti militari o civili dello Stato ospitante. Le spese connesse con l'assistenza sanitaria saranno a carico dello Stato di appartenenza dell'interessato secondo le normative vigenti del Paese della Parte ospitante. Qualora, tuttavia, si faccia ricorso al Servizio Medico Militare, le Parti agiranno secondo il criterio della reciprocità

ARTICOLO 13

- Attività giudiziaria -

Qualora il personale ospitato venisse coinvolto direttamente od indirettamente, in servizio o fuori servizio, in eventi che potrebbero richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, le Parti si consulteranno preventivamente e tempestivamente per pervenire, nel rispetto delle rispettive normative vigenti, ad un accordo che tuteli il personale interessato.

ARTICOLO 14

- Decorazioni, distintivi -

Al personale partecipante ai corsi potranno essere conferite dal Paese ospitante decorazioni o distintivi. Il personale potrà fregiarsene solo su autorizzazione del Paese di appartenenza.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY OF DEFENCE

OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE

OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

**Memorandum of Understanding between
the Minister of Defence of the Italian Republic
and the Minister of Defence of the Arab Republic of Egypt**

The Minister of Defence of the Italian Republic and the Minister of Defence of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as the "Parties":

- wishing to strengthen their co-operation in the field of Defence;

declaring their intention to increase co-operation in order to improve their respective industrial, technological, training and military capabilities,

have decided to enter into this Agreement concurring that the forms of co-operation deriving from its implementation shall break neither the legislation in force in the two countries nor their international commitments or their respective international and national policies.

ARTICLE 1

The Parties agree to implement forms of co-operation in the Defence field through:

- a. organisation and implementation of training activities up to the level of a combined weapons battalion or special forces beginning in 1998 and programmes of interest to their respective Armed Forces;
- b. search for a regular flow of information on defence issues of mutual interest;
- c. exchange of personnel to attend course and of observers in national exercises;
- d. exchange of information on training and equipment;
- e. support to initiatives aimed at promoting co-operation between their respective educational institutes (Military Centre for Strategic Studies, Nasser Academy, War Colleges, Geographic Institutes, Schools);
- f. exchange of information and documents in the cartography field ;
- g. identification and definition of co-operation programmes to acquire of defence equipment and provide technical and training assistance;
- h. support to initiatives designed to encourage industrial co-operation between producing firms and between the latter and government bodies of the two Countries;

- i. provision, on request and for payment, of a "Quality Assurance" service by the Italian Ministry of Defence for contracts specifically referring to this Agreement. The procedures concerning these services shall be defined by the Parties on a case-by-case basis;
- j. use of scientific, technical, industrial and financial resources of both countries in order to develop, produce and modify equipment designed to meet the common requirements of the Armed Forces of both Countries and, if necessary, those of a third country of common interest;
- k. procurement with mutual preference military equipment available in the respective Countries, also through direct arrangements with the national industries of both countries, being understood that each procurement shall be made under the present Agreement;
- l. developing programmes for the exchange of scientists and engineers to serve the subjects of mutual interest of the two Armed Forces and to conduct research and development activities concerning military equipment and related services.

ARTICLE 2

- a. Technical-military activities shall be initiated and co-ordinated by DGS experts who will establish a Joint Group tasked with encouraging and developing co-operation in the following sectors: operations, training and exchange of personnel, scientific and military teaching, publishing, press, radio and television, sports, culture and arts. In principle, the Joint Group shall meet yearly by rotation in the respective Capitals and, if necessary, specific Staff Talks shall be planned. The regulations governing the foregoing activities are contained in Annex "A".
- b. Furthermore, a Joint Committee made up of the representatives of the two Parties shall be established to carry out technical-administrative activities. In particular, it shall:
 - consider and encourage technical and industrial co-operation between the two Countries;
 - examine, limitedly to the activities within its province, major issues and differences that might arise during the implementation phase and suggest adequate solutions.

If necessary, the Committee may request the assistance of experts. The Committee shall meet in either Country alternatively in dates to be agreed upon, in principle, once a year.

In general, the Committee shall perform the following functions:

- identify and define possible sectors of co-operation;

- foster activities, relations, direct procurements between firms, between government bodies and between the former and the latter.
- define the possible technical and training support necessary to develop co-operation programmes;
- submit to the respective national authorities possible proposals and recommendations designed to facilitate the achievement of the goals of this Agreement.

ARTICLE 3

- a. The Parties shall inform the bodies concerned, within their own province, about the contents of this Agreement and shall lay down national regulations to facilitate its implementation.
- b. Each Party shall use its good offices so that firms/bodies honour the contracts drawn up under this co-operation agreement.
- c. In compliance with the respective national laws and regulations, each Party shall render assistance to the contracting party of the other Party during the negotiation and procurement phases and, in general, in any other issue associated with the implementation of this Agreement.

ARTICLE 4

- a. Each Party shall handle classified material, designs, drawings, technical specifications and any other classified information received under this Agreement in a manner no less stringent than that provided for their own material, documents and information whose security classification corresponds to that assigned by the originator and shall take all necessary measures so that this classification be maintained as long as requested by the originator.
- b. Information, documents and/or material are considered classified if they contain classified information; any communication, made under any circumstance and in any way, is also considered classified if it contains classified information.
- c. The security classifications adopted by the Parties are as follows:

TOP SECRET
SECRET
CONFIDENTIAL
RESTRICTED

- d. The Parties assure that the exchanged documents, equipment and technologies will be used only for the purposes specifically mentioned by the arrangements made by the Parties and in this Agreement.
- e. The transfer of classified and unclassified information, documents, technical data and defence equipment to Third Countries under this Agreement shall be subject to prior written agreement both by the Government and the Agencies/Firms which made them available, unless otherwise specifically agreed by the Parties:
- f. Visits by nationals of one Party to Agencies and/or Firms of the other shall be requested through official channels 40 days before the visitors' arrival and shall be subject to authorization by the responsible Authority from the Country to be visited. Requests shall include the visitors' identifying data, their parent Agency/Firm, the security grading to which they are authorized access as well as the object, purpose and length of the visit. If visits entail access to classified information, it shall be certified that the security clearance procedure has been completed and the clearance has been issued.

ARTICLE 5

This Agreement may be integrated by Annexes on specific aspects of co-operation between the two Countries in the training, operational and defence equipment fields. Major co-operative programs may be governed by specific technical arrangements based on the general principles of this Agreement.

ARTICLE 6

Any difference regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation among the Parties within the Joint Group or the Joint Committee, according to the subject of disagreement and, then, if necessary, through official channels.

ARTICLE 7

- a. Nothing in this Agreement shall be interpreted as affecting the co-operation between each Party and other States and/or International Organizations.

This Agreement shall come into effect when the last Party has notified to have completed its national procedure to this end and shall remain in force for ten years. Each Party may withdraw upon request by giving the other six months advance notification.

b. In case of withdrawal from this Agreement, any arrangements in the training, operational and equipment field under way at that date shall be carried out according to the principles previously established for each of them.

In any case, the duties and obligations specified in Art. 4 shall continue in force.

c. This Agreement may be amended at any time subject to prior Agreement by the Parties.

Done at Rome on 23rd March 1998

in three original text in the Italian, Arabic and English languages. The three texts being equally authentic.

In case of disagreement in regard to the meaning and/or interpretation, the English text prevails.

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

THE MINISTER OF DEFENCE
OF THE ITALIAN REPUBLIC

THE COMMANDER IN CHIEF OF THE
ARMED FORCES AND MINISTER OF
DEFENCE AND MILITARY
PRODUCTION OF THE ARAB REPUBLIC
OF EGYPT

THE HON. BENIAMINO ANDREATTA

FIELD MARSHAL HUSSEIN TANTAWI



ANNEX "A"

TECHNICAL REGULATIONS GOVERNING BILATERAL ACTIVITIES IN THE OPERATIONAL/TRAINING AREAS CARRIED OUT BY UNITS/PERSONNEL OF THE ITALIAN AND EGYPTIAN ARMED FORCES.**ARTICLE 1****- General -**

The Italian and Egyptian Armed Forces - hereinafter referred to as the Parties - will carry out programmes of bilateral activities, the aim being to compare training methods, to exchange experiences and establish friendly relations among their personnel, to enhance co-operation in the operational and training areas. The programmes will cover the exchange of personnel in training activities, military and scientific education, sport and cultural - arts events as well as the exchange of military material intended for publication, the press or radio-TV broadcasting.

ARTICLE 2**- Organisational details and requirements -**

1. The Service Staffs of the Parties will agree, preferably each year, through their Military Attachés, to the organisational details of the activities to be performed. In particular, they will define the following operational/training elements:
 - type of activity to be performed (land, naval, air exercises; air-naval or air-land exercises; redeployment/exchange of units for training purposes, use of ranges with live and practice ammunition, etc.);
 - level, numbers and type of units as well as personnel (Officers, Non-Commissioned Officers, Other Ranks) and equipment to be used in the exercises, the exchanges and courses;
 - programmes, relevant dates and exercise areas;
 - modalities as well the sectors in which the costs associated with the various activities can be borne by either Party in accordance with the principle of reciprocity;

being it understood that either Party may choose not to carry out some of the activities already defined, due to circumstances beyond its control, with prior timely notification to the other Party.

ANNEX "A"

2. In particular, the personnel selected to attend the courses shall have the same eligibility qualifications as prescribed by the Host Country for own personnel. Screening for eligibility is the responsibility of the sending Party.

ARTICLE 3**- Duty regulations and directives -**

1. The personnel participating in the activities mentioned at ARTICLES 1 and 2 shall conform to the regulations and the directives of the Host Country that are applicable to each activity and are consistent with the law and regulations of the sending Party. They shall also refrain from any activities other than those covered by this Agreement and from political activity in the Host Country.
2. No disciplinary action shall be taken against the personal freedom of guest personnel. Nevertheless, in case of grave breach of discipline, the person concerned, by previous agreement between the Parties, shall be immediately repatriated with relevant expenses being borne by his parent country.
3. During permanence in the Host Country, national dress regulations will apply.

ARTICLE 4**-Security -**

1. The personnel admitted to the activities mentioned at ARTICLES 1 and 2 shall conform to the Host Country's existing security regulations. Access to classified matters will be in accordance with the security and dissemination regulations of both Parties and, insofar as they are applicable, with relevant international agreements.
2. The Parties shall reserve the right to make provision for the security of restricted areas in accordance with the respective regulations.

ARTICLE 5**- Organisational aspects -**

1. When not specifically engaged in jointly agreed operational/training activities and if possible, the guest units will participate in the regular training activity carried out by the Host Agency.

ANNEX "A"

2. The Host Unit's commander holds responsibility for the arrangement and implementation of common activities as well as for the co-ordination of training activities.
3. The personnel admitted to the courses will be subject to the management and control authority of the School Commandant or his appointed deputy.
4. It would be desirable if the personnel, when off duty, would take all opportunities available to improve their mutual knowledge and strengthen the links of friendship between the two countries by participating in social-recreational activities.
5. The list of weapons, materials and equipment which the guest personnel will carry with them for use in the exercises/exchanges shall be notified to the Host Country through the relevant request for exemption from customs duties in accordance with the existing national regulations of the Host Country.

ARTICLE 6**- Language requirements -**

1. The personnel participating in the various activities/exchanges will include, if possible, servicemen with a working knowledge of the language of the Host Country. In addition, the Host Party will detach to the guest unit military personnel - in sufficient numbers as may be required to ensure a smooth conduct of the courses - that are fluent in the English language and, if possible, also in the language of the sending Country.
2. Attendance of courses in both countries is dependent on the possession of an adequate knowledge of the language used in the courses.
3. Taking the opportunity of a "case by case" analysis, specific courses of Arabic and Italian languages will be held in A.R.E. or in Italy. The Italian Defence General Staff will cover the expenditures correlated with the Italian language courses only.

ARTICLE 7**- Dismissal from courses and repatriation -**

The Host Party has the authority to dismiss from a course the foreign students who are found not to be in possession of the prescribed eligibility requirements. Repatriation costs for personnel dismissed from a course will be borne by their parent country.

ANNEX "A"

ARTICLE 8**- Accommodation -**

The guest units, as well as the individuals participating in the activities, will be accommodated at the Host Agency free of charge. Officers and Non-Commissioned Officers can be accommodated in other than military facilities if military quarters are not available, or at the request of the guest unit.

In this case, the Host Agency will provide any assistance as may be necessary to meet accommodation requirements; the associated costs will be paid either by the individuals or by the guest unit depending on the national administrative regulations.

ARTICLE 9**- Subsistence -**

1. The guest unit as well as the individuals participating in the activities will be afforded in principle the same treatment as the Host Agency's personnel of equivalent rank. In particular, as regards meals:

- they will be provided free of charge by the Host Country when the bilateral exchange concerns units of same size;
- they will be provided by the Host Country on a reimbursement basis, through the Military Attaché, in all other cases;
- they will be paid by the individuals in the case of courses.

2. The above-mentioned provisions, however, may be renegotiated by the Parties, reciprocity being the guiding principle at all times.

ARTICLE 10**- Tuition costs -**

Tuition costs, to be still defined for each course, will be:

- paid in part for courses based on reciprocity;
- paid in full by the Host Country for courses other than those based on reciprocity and will be reimbursed through the appropriate Military Attaché.

ANNEX "A"

ARTICLE 11**- Recreational facilities -**

All personnel participating in the activities/exchanges will have access to recreational facilities (clubs, meeting halls, messes, sport facilities, etc.) in accordance with the relevant regulations issued by the Host Country and applicable as a rule to the Host Country's personnel of equivalent rank and function.

ARTICLE 12**- Medical assistance -**

The personnel participating in the activities/exchanges can avail themselves of the medical assistance provided by either military or civil medical facilities, at their discretion. The costs associated with medical assistance will be borne by the parent country of the person concerned in accordance with the existing national regulations of the Host Country. When recourse is made to the military medical service, the Parties shall conform to the principle of reciprocity.

ARTICLE 13**- Judicial action -**

Should the guest personnel be involved directly or indirectly, either on duty or off duty, in events that might be a case for commitment to the Judicial Authority, the Parties will consult beforehand and readily to reach an agreement that safeguards the personnel concerned, in accordance with the regulations in force in the countries of both Parties.

ARTICLE 14**- Decorations, badges -**

All personnel participating in the courses can be awarded decorations or badges by the Host Country. The personnel concerned can only wear them if authorised by their parent country.